



## Comune di Colli del Tronto

### Verbale nr. 14 – 05 Luglio 2017

---

**OGGETTO: Assestamento generale bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017 ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000**

---

Il giorno **03 Luglio 2017** il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Colli del Tronto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 47 del 30/11/2015, ha preso in esame la

#### **Proposta di delibera del Consiglio n. 30 del 29/06/2017**

unitamente ai prospetti alla stessa allegati.

---

#### **Premesso che:**

- a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, richiede con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, all'organo consiliare di provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del d.lgs.267/2000;
  - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- b) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede *“vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.*

*Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";*

**Tenuto conto che:**

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data come precisato da Arconet in risposta alla FAQ n. 7 del 2015;
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio dell'anno in corso;

**Rilevato che dalla ricognizione effettuata e dalla proposta dell'atto deliberativo:**

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie apportare variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione come dai relativi allegati;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557, della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
- 5) sono rispettate le altre limitazioni di spesa di cui all'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14, del D.L. 78/2010, dall'art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012, dall'art. 1, commi 141, 146 e 147 della Legge 228/2012, dall'art. 15 del D.L. 66/2014;
- 6) è rispettato il divieto di spostare dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio e quello di spostare somme tra residui e competenza;
- 7) il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione;
- 8) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;

## **Considera**

- coerenti le variazioni proposte con il documento unico di programmazione e relative integrazioni e modifiche;
- attendibili le previsioni di entrata sulla base dell'accertabilità ed esigibilità delle stesse;
- congrue le previsioni di spesa sulla base delle obbligazioni assunte e da assumere;

## **Esprime**

Parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Parere favorevole alla variazione del bilancio di previsione degli esercizi 2017-2018-2019 così rappresentata in allegato alla proposta.

## **Prende atto:**

della deroga al principio del pareggio di bilancio, come consentita dalla legislazione ad oggi vigente.

## **Invita l'Ente**

a trasmettere le variazioni al Tesoriere con il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011;

ad allegare la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio al rendiconto del corrente esercizio.

**Colli del Tronto, 05 luglio 2017**

Il Revisore Unico

Dott.ssa Claudia Casagrande

